

COMUNE DI BAGNACAVALLO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE A BAGNACAVALLO - PERIODO 2023-2025

L'anno duemilaventitre (2023), addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____,

IL

COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Piazza Libertà n. 12, codice fiscale n. 00257850396, (d'ora in poi semplicemente Comune) rappresentato dalla dott.ssa Francesca Benini in qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione, nata a Lugo il 30.05.1978 e ciò in esecuzione del decreto della Sindaca n. 4 del 31.3.2023;

E

L'ente del terzo settore _____ con sede legale _____ C.F. _____, iscritta al Registro Regionale al n. _____ dal _____ rappresentata da _____, nato a _____ il ____/____/____ residente a _____ CF: _____

CONCORDANO

la co-progettazione e co-gestione delle rassegne cinematografiche a Bagnacavallo, distinte in rassegne estive e invernali, e la promozione della cultura cinematografica, alle seguenti condizioni:

ART. 1 OGGETTO

1. Oggetto dell'accordo è la co-progettazione e co-gestione delle rassegne cinematografiche a Bagnacavallo, distinte in rassegne estive e invernali, per il periodo 2023-2025.
2. Le programmazioni delle rassegne dovranno includere i principali titoli stagionali, film d'essai e d'animazione, con un particolare riferimento alla produzione italiana ed europea, e che sappiano

valorizzare tematiche di rilievo sociale quali l'inclusione, la parità di genere, la tutela dell'ambiente e momenti di approfondimento della cultura cinematografica.

ART. 2 FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. Il Comune, attraverso la co-progettazione e co-gestione persegue la finalità di mantenere i livelli di qualità, quantità e diversificazione dell'offerta e pertanto determina gli indirizzi e orientamenti concordando la valenza culturale a cui le rassegne cinematografiche dovranno adeguarsi.
2. Al fine di perseguire le finalità sopra elencate, l'Associazione dovrà elaborare il programma e il calendario delle specifiche rassegne nonché curarne la realizzazione negli aspetti organizzativi.
3. L'Ufficio Cultura ed Eventi del Comune è deputato ai rapporti con l'Associazione per tutti gli aspetti oggetto dell'accordo in particolare è deputato ad attivare la concertazione della programmazione, gestire i rapporti documentali ed è referente per gli aspetti relativi alla gestione.

ART. 3 DURATA

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino a settembre 2025. Il periodo consente la realizzazione della rassegna di cinema invernale 2023/2024, la rassegna di cinema estiva 2024, la rassegna di cinema invernale 2024/2025 e la rassegna di cinema estiva 2025.

Al termine dell'ultima stagione estiva (2025), e prima della sua scadenza, verificata la compatibilità finanziaria dell'ente e i risultati conseguiti dal rapporto di collaborazione, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di un rinnovo di ulteriori due stagioni (scadenza settembre 2027).

ART. 4 ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'accordo, per l'ETS, si sostanzia nei sottoelencati impegni:
 - a) predisposizione delle rassegne attraverso la selezione della proposta dei titoli, incontri con i registi e altre attività di promozione;
 - b) predisposizione, stampa e diffusione del materiale di comunicazione delle diverse rassegne;
 - c) gestione delle proiezioni e della sala di Palazzo Vecchio per il cinema d'inverno e delle proiezioni e dell'arena presso il Parco delle Cappuccine per il cinema d'estate.
2. L'ETS dovrà:
 - fornire il dispositivo digitale necessario per le proiezioni e tenerlo a disposizione presso l'arena delle Cappuccine per la rassegna estiva e nella Sala di Palazzo Vecchio per la rassegna invernale;
 - fornire il personale tecnico occorrente per l'esecuzione delle proiezioni, nonché altri aiuti necessari per attività complementari;
3. L'ETS dovrà altresì:
 - elaborare il calendario della rassegna e presentarlo all'Ufficio Cultura per il confronto e

asserimento;

- gestire operativamente le rassegne cinematografiche;
- provvedere al pagamento di ogni onere relativo alla realizzazione delle rassegne;
- stipulare, a norma di legge, i contratti relativi alla realizzazione delle rassegne e far fronte agli oneri conseguenti;
- gestire contabilmente e commercialmente ogni rapporto contrattuale relativo alla organizzazione e gestione delle rassegne, assumendosi ogni connessa responsabilità;
- rispettare le norme generali di sicurezza, in particolare le norme “Sicurezza Antincendio” previste per i locali di pubblico spettacolo, tenuto conto che il Comune fornisce l'agibilità ai sensi e per gli effetti dell'art 80 TULPS per l'arena presso il parco delle Cappuccine;
- gestire il servizio di biglietteria nel rispetto della capienza della sala di Palazzo Vecchio (90 persone) per il cinema d'inverno e dell'arena presso il Parco delle Cappuccine (260 persone) per il cinema d'estate;
- richiedere e ottenere le regolari autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, presso i competenti uffici;
- corrispondere le imposte SIAE: l'ETS è intestataria dei borderò e beneficiaria degli incassi e, di conseguenza, è responsabile nei confronti della SIAE e risponde comunque in via esclusiva di ogni e qualsiasi imposta dovuta;
- promuovere, in ambito provinciale e regionale e diffondere al massimo grado attraverso tutti i mezzi di informazione e i veicoli pubblicitari, le attività programmate per le stagioni cinematografiche: le tipologie, i contenuti e la veste grafica di tutti gli strumenti di comunicazione dovranno riportare la scritta “*in collaborazione con*” oltre allo stemma e al nome del Comune di Bagnacavallo;
- fare un uso corretto, responsabile e senza sprechi degli spazi e dei locali e servizi messi a disposizione ai sensi del successivo art.7, assumendosi la responsabilità di eventuali danni alle strutture e attrezzature provocati per colpa o dolo di proprio personale o di terzi di cui debba rispondere e provvedendo a ogni derivante risarcimento;
- presentare a conclusione di ogni rassegna il consuntivo dell'attività, articolato in:
 - relazione sull'andamento complessivo del programma;
 - elenco delle proiezioni e numero di repliche effettuate con la quantificazione e analisi delle presenze;
 - bilancio economico-finanziario, articolato nei consuntivi di spesa e di entrata con particolare riferimento alle voci che costituiscono la documentazione oggetto del rimborso spese previsto dal successivo art. 8).

ART. 5 PERSONALE

Nella realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, l'ETS si impegna ad assumere tutti gli oneri

assistenziali, previdenziali e fiscali relativi all'utilizzo di personale, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e a garantire altresì il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 6 TARIFFE, INTROITI E SPONSORIZZAZIONI

1. Le rassegne sono soggette al pagamento di un biglietto d'ingresso. Gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso sono a beneficio dell'ETS la quale si impegna a praticare una politica dei prezzi tesa a favorire la fruizione delle rassegne cinematografiche da parte di tutti.
2. Le tariffe saranno concordate tra le parti firmatarie del presente accordo, contestualmente alla definizione del programma delle rassegne di cui al precedente art. 2.
3. L'ETS può gestire la ricerca di sponsorizzazioni; queste potranno essere presenti sugli strumenti di comunicazione; il Comune si riserva di non autorizzare sponsorizzazioni che possano eventualmente arrecare pregiudizio o danno alla propria immagine istituzionale ovvero da parte di soggetti che esercitino attività in conflitto di interesse con l'attività pubblica.
4. Il corrispettivo conseguente al reperimento di sponsorizzazioni sarà introitato direttamente dall'Associazione e dovrà essere regolarmente evidenziato fra le voci di entrata nei bilanci preventivi e consuntivi che dovranno essere presentati al Comune in base ai precedenti artt. 2) e 3).

ART.7 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Bagnacavallo concede all'ETS l'utilizzo della sala di Palazzo Vecchio sita in Piazza Libertà n. 12, per la realizzazione del cinema d'inverno, sulla base delle date preventivamente concordate, per circa 80 giornate annue nel periodo novembre/marzo, nonché della parte del Parco delle Cappuccine adibita ad arena, con accesso in Via Berti n. 6, per la realizzazione del cinema d'estate, sulla base delle date preventivamente concordate per circa 80 giornate annue, nel periodo giugno/agosto.
2. Il Comune concede gli immobili in condizioni di rispondenza a tutte le norme e leggi vigenti, per quanto riguarda la sicurezza e il rispetto della corretta esecuzione degli impianti in esso attivati e funzionanti.
3. Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:
 - a) premi assicurativi sugli immobili e sugli arredi;
 - b) le spese di funzionamento della sala i Palazzo Vecchio e dell'arena estiva presso il parco delle Cappuccine relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria della sala i Palazzo Vecchio e dell'arena estiva presso il parco delle Cappuccine e delle attrezzature e arredi in dotazione agli spazi per la realizzazione delle rassegne cinematografiche ad esclusione del proiettore digitale la cui cura resta in esclusiva in capo

all'Associazione.

4. In quanto proprietario, il Comune garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, e in particolare fornisce l'agibilità ai sensi dell'art 80 TULPS per l'arena presso il parco delle Cappuccine.

5. Il Comune, avvalendosi a sua discrezione di personale interno o di incarichi esterni, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

6. Al Comune di Bagnacavallo competono la verifica e il controllo in ordine alla parte di gestione in capo all'ETS e al corretto uso degli spazi, degli edifici, degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione per le attività di cui al presente accordo.

ART. 8 RIMBORSO SPESE

1. Ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, il Comune di Bagnacavallo si impegna a rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del presente accordo di collaborazione, ad esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, a fronte di una puntuale rendicontazione e presentazione dei giustificativi, per gli importi fino ad un massimo di € 6.000,00 per l'anno 2023, di € 20.000,00 per l'anno 2024 e di € 14.000,00 per l'anno 2025, così determinati:

Anno 2023

€ 6.000,00 entro il mese di dicembre 2023 a titolo di acconto sulla rassegna invernale

Anno 2024

€ 6.000,00 entro il mese di marzo 2024 a copertura delle spese sostenute per la rassegna invernale

€ 8.000,00 entro il mese di luglio 2024 per la rassegna estiva

€ 6.000,00 entro il mese di dicembre 2024 a titolo di acconto sulla rassegna invernale.

Anno 2025

€ 6.000,00 entro il mese di marzo 2025 a copertura delle spese sostenute per la rassegna invernale

€ 8.000,00 entro il mese di luglio 2025 per la rassegna estiva

ART. 9 ASSICURAZIONE

1. Il Comune di Bagnacavallo ha in atto polizze assicurative a copertura del rischio di proprietà, sia per danni da incendio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'ETS dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività in oggetto.

ART. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'ETS assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

specificamente sanciti dalla L. 136/2010, adottando tutte le misure applicative ed attuative previste.

ART. 11 CONTROLLI, VIOLAZIONE E RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più idonei, controlli sulla qualità e congruità delle attività concordate tra le parti;
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo in via unilaterale e insindacabile, tramite Raccomandata A.R. con almeno 30 giorni di preavviso, qualora vengano meno i presupposti connessi alla finalità espresse nell'art. 2 e non vengano rispettati gli accordi elencati negli articoli precedenti.
3. Eventuale risoluzione anticipata del presente accordo da parte dell'ETS dovrà essere comunicata al Comune tramite Raccomandata A.R. con almeno 90 giorni di preavviso.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE"

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/4/2013 n. 62 il presente accordo viene risolto senza che l'ETS possa accampare alcuna pretesa, nel caso vengano rilevate cause di incompatibilità o conflitti di interesse previste dal DPR n. 62/2013 a carico di collaboratori dell'ETS a qualsiasi titolo impiegati.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda al Codice Civile, individuando quale foro competente quello di Ravenna.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, l'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle

prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune, per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'ETS può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione del Comune.

In caso di inosservanza degli obblighi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che l'ETS sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'ETS in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'ETS non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

ART. 15 DIVIETO DI SUBCESSIONE

L'ETS non potrà cedere a terzi nemmeno in parte la progettazione, organizzazione e gestione delle attività oggetto del presente atto.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente Convenzione sono a carico dell'ETS selezionato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente del terzo settore

Per il Comune dott.ssa Francesca Benini

AUTODICHIARAZIONE

(TESTO DA INSERIRE NELLA RICHIESTA RIMBORSO SPESE)

In riferimento alla convenzione n. _____ del _____ con la presente chiediamo il rimborso dei costi sostenuti, pari ad € _____ per la CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI BAGNACAVALLLO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CONNESSE

Come da convenzione le spese rimborsabili sostenute sono:

Con la presente dichiariamo che le attività sono state eseguite nel rispetto della convenzione e che le spese sono riferite alle voci sopra indicate.

Per l'ente